

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 marzo 2006, n. 206

Legge n. 431 del 9 dicembre 1999, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando per l'assegnazione del contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA:

— la Legge n. 431 del 9/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

— il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/6/1999, che fissa i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi ed i criteri per la determinazione degli stessi.

VISTA:

— la deliberazione della Giunta Regionale n. 3517 del 22/11/1999, modificata dalle successive D.G.R. n. 466 del 31/5/2001 e n. 758 del 6/8/2002;

— la D.G.R. n. 655 del 7/7/2005 recante precisazioni in ordine alle modalità di calcolo dei contributi;

— la Legge Regionale n. 1/2006 ed in particolare l'art. 9, comma 5, con il quale a decorrere dall'1 gennaio 2006, una quota pari al 25% dei ribassi d'asta realizzati nell'esecuzione dei lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla Regione Calabria, è destinata ad alimentare un fondo da utilizzare per le politiche sociali per la casa e, in particolare, per integrare il fondo di cui all'articolo 11 della Legge 431/1998.

VISTO

il Decreto Legislativo n. 109 del 31/3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 7/5/1999, contenente disposizioni attuative del Decreto Legislativo n. 109/98, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4/4/2001;

il Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

CONSIDERATO CHE:

— con decreto del 14 settembre 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione, di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 431/1998;

— che nei criteri di ripartizione è prevista una premialità, nella distribuzione del fondo, da assegnare alle Regioni che partecipano al fondo con risorse regionali ed anche di quelle aggiuntive messe a disposizione dagli enti locali;

— alla luce delle intervenute disposizioni ministeriali nonché a quelle legislative regionali (L.R. n. 1/2006), è necessario regolamentare le procedure di assegnazione del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, previsto dalla Legge 431/98;

— occorre unificare le valutazioni della situazione economica di coloro che richiedono il contributo di cui alla L. 431/1998 a quelle previste dal citato Decreto Legislativo n. 109/1998, per prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

— allo scopo di regolamentare le nuove procedure di accesso al fondo per il sostegno alla locazione è stato predisposto dal competente Dipartimento apposito schema di bando, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici On. Luigi Incarnato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata nonché all'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore;

DELIBERA

Art. 1

Le Premesse ed i considerati nonché l'allegato bando costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Di approvare l'allegato bando che regola le procedure tutte le procedure di assegnazione del contributo per il sostegno all'accesso alla locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998.

Art. 3

Le procedure di cui all'allegato bando si applicano per la erogazione del fondo a partire dall'anno 2005.

Art. 4

Di dare mandato all'Assessorato ai Lavori Pubblici per l'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 5

Di disporre la notifica del presente atto a tutti i Comuni della Regione nonché la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

Allegato alla deliberazione n. 206 del 27 marzo 2006

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 9 LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA RESIDENZIALE, POLITICA DELLA CASA
SETTORE POLITICA PER LA CASA
ED EDILIZIA RESIDENZIALE

Fondo sostegno alla locazione – Bando per la erogazione del contributo di cui all'art. 11 della L. 431/1998.

Destinazione dei contributi

I contributi, calcolati sulla base delle domande valide pervenute, assegnati ai Comuni, verranno erogati a conduttori di alloggi in locazione, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

Enti beneficiari

Possono inviare richieste di contributo, oltre ai Comuni della Regione Calabria, le Unioni di Comuni, le Istituzioni e i Consorzi costituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 ai quali con l'atto istitutivo sia stato demandato l'esercizio delle competenze relative al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Risorse

Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione le:

- a) risorse statali;
- b) risorse regionali;
- c) risorse, in quota parte, provenienti dall'art. 9 comma 5 L.R. n. 1/2006;
- d) risorse comunali.

Criteri di ripartizione delle risorse

Il totale delle risorse disponibile sarà ripartito tra gli Enti Beneficiari con apposito atto della Giunta Regionale utilizzando i seguenti criteri di riparto:

- Le risorse regionali saranno ripartite esclusivamente tra i Comuni che contribuiscono con risorse proprie (risorse comunali) al fondo.
- In particolare le risorse regionali sono ripartite fra i Comuni fino alla corrispondenza dello stanziamento comunale.
- Nel caso in cui il totale degli stanziamenti comunali supera le risorse regionali, queste saranno ripartite fra gli stessi Comuni in modo proporzionale allo stanziamento comunale.
- Nel caso in cui il totale degli stanziamenti comunali è inferiore al fondo regionale la restante parte del fondo regionale sarà ripartito assieme alle risorse di provenienza statale e di quelle provenienti dall'art. 9 comma 5 della L.R. n. 1/2006.
- In caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo le risorse disponibili saranno ripartite fra gli enti richiedenti proporzionalmente al fabbisogno richiesto per l'anno in corso.

Qualora le risorse assegnate agli enti beneficiari non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse nelle graduatorie la Giunta Regionale provvederà ad emanare apposito atto per stabilire le modalità di riparto fra i singoli richiedenti ammessi.

Economie di gestione

Le eventuali economie dei comuni relative alla gestione degli anni precedenti sono trattate dagli stessi a titolo di anticipo sulle risorse da assegnare.

Tali economie saranno detratte dalla quota da erogare ai comuni richiedenti con il provvedimento di trasferimento delle risorse.

I comuni beneficiari negli anni precedenti che non intendono aprire i bandi pubblici oppure che non hanno ricevuto nessuna domanda di contributo oppure che hanno dichiarato inammissibili tutte le domande di contributo dovranno versare alla Tesoreria della Regione Calabria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, le eventuali economie della gestione degli anni precedenti, con le modalità comunicate dai competenti uffici regionali.

Il Dirigente Generale
Dott. Francesco Mirante

Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

1. Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Beneficiari

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea.
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche.
4. Titorarietà di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.
5. Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale.
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.

9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a. titolarità di un diritto reale di «nuda proprietà»;
- b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio.

10. Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;

11. valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore ad € 17.000,00;

12. valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A:

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS.

Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%

Fascia B

Valore ISEE non superiore ad € (15.000,00)

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00

Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%

13. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili.

15. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

16. I requisiti di cui al punto 3 «Beneficiari» sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000,

nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

17. non sono efficaci:

a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale

b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

3. Entità del contributo

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000.

a. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00.

Il Dirigente Generale
Dott. Francesco Mirante

b. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

4. Canone annuo di locazione

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

5. Decesso

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

6. Domanda di accesso e certificazione

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

7. Bandi comunali

1. Per la erogazione del contributo per l'anno 2005 i relativi bandi comunali per l'accesso al fondo, dovranno essere pubbli-

cati entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul BURC e dovranno essere chiusi entro e non oltre i successivi sessanta giorni.

2. A partire dai bandi relativi alla assegnazione dei contributi per l'anno 2006, i Comuni dovranno pubblicare il bando entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno in corso.

3. Per l'anno 2005 i Comuni dovranno trasmettere alla Regione tutta la documentazione necessaria alla ripartizione del fondo entro e non oltre il termine perentorio di 160 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul BURC.

4. A partire dai bandi relativi alla assegnazione dei contributi per l'anno 2006, i Comuni dovranno trasmettere alla Regione tutta la documentazione necessaria alla ripartizione del contributo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

5. Tutti i termini di cui ai precedenti punti sono da considerarsi perentori, pertanto i Comuni che non rispetteranno le scadenze prescritte, saranno esclusi dalla ripartizione dei contributi.

6. I Comuni inseriscono nei bandi le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonché gli adempimenti di cui al punto 8. «Istruttoria domande e procedure di erogazione lettere a), b) e c).

8. «Istruttoria domande e procedure di erogazione»

È di competenza dei Comuni:

- predisposizione e pubblicazione del bando comunale;
- Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria
- procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti;
- inviare alla Regione Calabria entro i termini di cui al precedente punto 7) atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti in cui viene espressamente dichiarata e certificata la somma iscritta sul bilancio come risorsa comunale per la erogazione del fondo;
- procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a. somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
- b. somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo
- c. somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

I Comuni dovranno trasmettere alla Regione Calabria, entro e non oltre 90 giorni ricezione dei fondi, ai fini della rendicontazione a consuntivo, una attestazione a cura del Responsabile del Servizio finanziario e del Responsabile dell'Ufficio Casa o altra struttura competente, contenente:

- a. il numero delle domande ammesse a contributo suddiviso per fascia;
- b. il numero delle domande non ammesse con le relative motivazioni;
- c. l'importo complessivamente liquidato suddiviso per fascia e nella quota regionale e comunale;
- d. gli estremi identificativi dei beneficiari con l'importo assegnato;
- e. l'importo complessivamente liquidato ai singoli beneficiari diviso nella quota regionale e comunale;
- f. Il riferimento al numero dei mandati di pagamento;
- g. l'importo di eventuali economie relative alla quota a carico del bilancio regionale.

9. Competenze della Regione

- Procedere alla individuazione della quota parte delle risorse provenienti dall'art. 9 comma 5 della L.R. n. 1/2006 da destinare al fondo;
- procedere al riparto delle risorse del fondo, trasferendo agli Enti Beneficiari gli importi assegnati;
- provvedere alla raccolta dei dati al fine di costituire una anagrafe dei beneficiari dei contributi e delle domande presentate;
- accertare le economie degli enti beneficiari relative alla gestione degli anni precedenti;
- stabilire di intesa con le associazioni dei Comuni e degli inquilini le modalità di riparto fra i richiedenti nel caso in cui le risorse assegnate all'ente beneficiario non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse nelle graduatorie comunali.

10. Modalità di presentazione della documentazione alla Regione Calabria

I documenti e gli atti di cui ai punti precedenti dovranno essere trasmessi alla Regione Calabria nei termini e nei tempi stabiliti, a pena di esclusione dalla ripartizione del fondo, esclusivamente tramite il servizio postale, ai seguenti indirizzi:

Per i Comuni ricadenti nelle Province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone:

Regione Calabria – Dipartimento lavori Pubblici – Settore Edilizia Residenziale Pubblica – Viale Crispi, 33 – 88100 Catanzaro

Per i Comuni ricadenti nella Provincia di Cosenza:

Regione Calabria – Dipartimento lavori Pubblici – Settore Edilizia Residenziale – Ufficio di Cosenza – Piazza XI Settembre – 87100 Cosenza

Per i Comuni ricadenti nella Provincia di Reggio Calabria:

Regione Calabria – Dipartimento lavori Pubblici – Settore Edilizia Residenziale – Ufficio di Reggio Calabria – Via E. Cuzocrea, 48 – 89100 Reggio Calabria.

La graduatoria finale dei richiedenti, ivi compresi gli esclusi, dovrà essere trasmessa sia su supporto cartaceo che su supporto informatico secondo un modello che sarà comunicato dalla Regione a tutti i Comuni.

Ai fini del rispetto dei termini perentori per la consegna della documentazione alla Regione Calabria dei documenti e degli atti di cui sopra, nessuno escluso, fa fede il timbro postale di spedizione del plico – sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:

Plico contenente la documentazione relativa al fondo di cui alla L. 431/1998.

Eventuali comunicazione di carattere generale riguardanti l'applicazione da parte degli enti beneficiari del presente bando saranno diffuse tramite il sito web della Regione Calabria www.regione.calabria.it.

Il Dirigente del Settore
Ing. Carmelo Salvino

L'Assessore
On.le Luigi Incarnato